

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **43/1984** (ECLI:IT:COST:1984:43)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **23/11/1983**; Decisione del **16/02/1984**

Deposito del **22/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14729**

Atti decisi:

N. 43

ORDINANZA 16 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 29 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge della

Regione Campania del 19 aprile 1977, n. 23 (Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo) e dell'art. 37, comma secondo, della legge della Regione Campania del 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Manfellotto Antonio ed altri contro Comune di Sant'Anastasia ed altra iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal TAR per la Campania sul ricorso proposto da Conte Annabella contro Comune di Lacedonia ed altra iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Tufano Ciro ed altri, e della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanza 29 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della regione Campania 19 aprile 1977, n. 23 ("Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo"), in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;

che con ordinanza 9 marzo 1982 il TAR per la Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della legge della regione Campania 19 aprile 1977, n. 23, nonché dell'art. 37, secondo comma, della legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51 ("Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali"), in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione;

considerato che i giudizi così promossi possono essere riuniti, avendo ad oggetto questioni analoghe.

Ritenuto che questione identica, sollevata riguardo all'art. 13 della legge della regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una disposizione simile a quelle dettate dalle norme ora impugnate - è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983;

considerato che non sono stati prospettati argomenti che possano indurre ad una decisione diversa, riguardo alle norme in esame:

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della regione Campania 19 aprile 1977, n. 23 (" Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo") e dell'art. 37, secondo comma, della legge della regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51 ("Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali"), sollevate con le ordinanze 29 aprile 1980 del Consiglio di Stato e 9 marzo 1982 del TAR per la Campania, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.